

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TORA-DO KARATE TEAM ASD"

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) – E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata: "TORA-DO KARATE TEAM ASD".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I., nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) – L'Associazione ha sede in Cesano Maderno (MB), via Veneto n. 22.

FINALITA'

Art. 3) – L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi ed educativi per l'esclusivo soddisfacimento di interesse collettivo, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza ed è estranea ad ogni questione politica.

Art. 4) – L'Associazione persegue esclusivamente fini sociali ed aggregativi attraverso l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ludico didattiche, la gestione di corsi e centri di avviamento allo sport, l'organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni sportive e non sportive, di tornei e di concorsi, la formazione e la preparazione di squadre di karate ed ogni altra attività sportiva dilettantistica agonistica e non, con le finalità e con l'osservanza delle direttive della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali, delle altre Federazioni Sportive Nazionali ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali (C.O.N.I.).

Art. 5) – L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale, per autofinanziamento, nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 6) – L'Associazione sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva degli associati praticanti in totale sintonia con la legge 14/12/2000 n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping".

Art. 7) – I colori sociali sono: arancio e nero.

DURATA

Art. 8) – La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria del Consiglio Direttivo o, in mancanza di quest'ultimo, con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ASSOCIATI

Art. 9) – Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto, il regolamento interno, tramite firma dello stesso, eventuali altre delibere adottate dagli organi dell'Associazione e alla compilazione della domanda di ammissione. Il rapporto associativo e le norme associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 10) – E' compito del legale rappresentante dell'Associazione o di altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data dello stesso. Le domande di ammissione ad associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà, il quale sottoscrivendo la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne e per le proprie.

Art. 11) – Tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- partecipare alla vita associativa, esprimendo la propria opinione nelle sedi deputate (riunioni) e presentare proposte e/o reclami ai membri del Consiglio Direttivo;
- esercitare il diritto di voto (vedi art. 17);
- usufruire e godere di eventuali beni distribuiti dall'Associazione;

Art. 12) – Tutti gli associati hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto e il regolamento interno e di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione.
- al puntuale pagamento della quota associativa annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- al puntuale pagamento delle quote eventuali aggiuntive (esami, corsi, etc.).

Le quote non sono rivalutabili ma variabili, e non trasmissibili neanche in caso di morte, e non saranno rimborsate né all'associato dimissionario né all'associato radiato o allontanato.

Art. 13) – La qualifica di associato non è temporanea e si perde per allontanamento volontario e/o radiazione, entrambi solo tramite rilascio da parte dell'Associazione del nullaosta, e in caso di decesso.

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

La radiazione è prevista quando l'associato non ottempera alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali, morali o all'immagine dell'Associazione. La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all'associato interessato. Contro il suddetto provvedimento, l'associato interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione della radiazione; il ricorso verrà esaminato dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Un eventuale allontanamento potrà essere richiesto anche per il genitore, o chi esercita la patria potestà dell'associato minorenni, per causa di gravi inadempienze; quando in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'Associazione o dimostri di non condividere più le finalità della stessa.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 14) – Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 15) – L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 16) – L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 17) – Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative e solo gli associati maggiorenni hanno il diritto di voto; a ciascun associato spetta un solo voto. Coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela dell'associato minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere e solo dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo di intervenire verbalmente, ma non hanno diritto di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione del Consiglio Direttivo, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 18) – All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 19) – L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati aventi il diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi il diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti associati su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno mezz'ora.

Art. 20) – L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi il diritto di voto.

Art. 21) – Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli Associati, sono pubblicizzati agli Associati con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione sulla home page del sito web dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 22) – Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni quadriennio olimpico. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli Associati; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un Vice Presidente. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 23) – Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra gli associati o tra coloro che ne esercitano la potestà genitoriale esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 24) – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono redatte da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25) – Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Sono eletti dall'Assemblea degli Associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quadriennio olimpico.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 26) – Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 27) – Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 28) – Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

- quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli associati;
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.
- e quant'altro ancora qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

Art. 29) – Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra gli associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 30) – L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento

Art. 31) – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea del Consiglio Direttivo, o in mancanza di quest'ultimo dall'Assemblea degli Associati, i quali nomineranno anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 32) – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, stabilite dal C.O.N.I. e dalla altre F.S.N.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

f.to Rita Maria Zampieri

f.to Rita Troncone

f.to Alessandra Farina

f.to Susanna Giusto

f.to Rosanna Berardi

f.to Francesca Crippa